

SALVARE LA COSTITUZIONE

**SALERNO, 4 OTTOBRE 2024 CONVEGNO GILDA
“QUALE FUTURO CON L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA?”**

IL NODO DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA:

I LEP come “rete di protezione” per garantire l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini e i territori.

Marina Calamo Specchia

Il procedimento per l'attuazione dell'autonomia differenziata è giunto a una fase cruciale: nato come bandiera secessionista della Lega Nord sin dai primi passi del movimento regionalista veneto e incluso nell'art. 116, comma 3, della Costituzione, così come modificata dalla revisione costituzionale del 2001, ora deve fare i conti con la sentenza n. 192 del 2024 con la quale la Corte costituzionale ha demolito alcuni suoi essenziali pilastri, **primo fra tutti la dichiarazione di incostituzionalità del procedimento di determinazione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che l'art. 117, comma 2, lett. m), riserva alla legge del Parlamento.** Proprio quel Parlamento che il disegno sottostante alla legge Calderoli intendeva escludere da qualunque valutazione in merito al quantum di prestazione da garantire uniformemente sul territorio nazionale per rendere effettivi i diritti civili e sociali in condizioni di uguaglianza.

Prima di affrontare il punto nodale dell'impatto della sentenza della Corte costituzionale sul procedimento di determinazione dei LEP sin qui compiuto, **occorre chiarire cosa siano i LEP e che impatto hanno concretamente sulla vita di ciascuno di noi.**

I LEP sono uno strumento cui la Costituzione assegna una duplice funzione: definire un livello uniforme di erogazione di prestazioni sociali e ridurre i divari territoriali attraverso l'adozione del criterio di assegnazione delle risorse basato sui costi dei servizi in relazione al fabbisogno standard (uniforme e non differenziato territorialmente) superando definitivamente il meccanismo della spesa storica che cristallizza le differenze tra i territori. L'esempio più eclatante è l'annosa questione della carenza di asili nido, necessari a garantire lo sviluppo della personalità dei minori nonché il diritto al lavoro dei genitori, e la loro diffusione a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Il LEP-asili nido è parametrato al 33% della popolazione residente in ogni regione (33 asili nido ogni 100 abitanti) con una media nazionale del 28%: ciò significa che ogni regione dovrebbe ricevere finanziamenti adeguati per colmare i divari territoriali e comunque non inferiori tale parametro. Invece, nessuna regione del Sud si trova al di sopra della media nazionale: in particolare la Calabria registrava zero asili nido nella città di Reggio Calabria e ancora oggi, nonostante gli investimenti del PNRR, non si è superato il criterio di attribuzione delle risorse che guarda al dato storico e non alla perequazione delle strutture (la cd. spesa storica), rendendo molto difficoltoso il superamento delle differenze territoriali. **La definizione dei LEP deve, pertanto, conciliare l'uguaglianza delle persone, indipen-**

dentemente dal luogo di residenza con l'autonomia delle regioni e il legislatore ha il compito di garantire le condizioni di vita omogenee su tutto il territorio nazionale.

Con la sentenza n. 192/2024 la Corte costituzionale fissa alcuni “paletti invalicabili” che segnano un punto di non ritorno per molte pretese avanzate dalla Lega e per quel disegno di regionalismo competitivo al quale la legge Calderoli era ispirato.

Il primo è il principio di unità e indivisibilità della Repubblica: in questo senso, la Corte richiama alcune sentenze precedenti (come la n. 303/2003) per riaffermare il concetto di interesse nazionale che la riforma del Titolo V aveva abolito e che invece legittima la riserva di numerose competenze allo Stato, richiamando il principio di sussidiarietà nell'allocatione delle stesse. Il secondo paletto è quello del regionalismo “costituzionalmente orientato”: la Consulta boccia il regionalismo competitivo cui la legge Calderoli si ispirava e ricorda come la Costituzione preveda un regionalismo solidale e cooperativo, indicando un'interpretazione restrittiva delle materie delegabili alle regioni. Un ulteriore paletto riguarda il ruolo centrale del Parlamento che ha il potere di emendare l'intesa eventualmente stipulata da Governo e Regioni per l'attribuzione di specifiche funzioni, escludendo il trasferimento in blocco delle materie o di ambiti di materie.

Infine, l'ultimo paletto, ma non per importanza, è la qualificazione dei LEP in relazione alla nozione di nucleo minimo di un diritto. La Corte ha precisato la differenza intercorrente tra le due nozioni. Il “nucleo minimo” di un diritto è un limite che discende direttamente dalla Costituzione e che va garantito anche nei confronti del Legislatore statale e a prescindere da vincoli di natura finanziaria: questa è la posizione della Corte quando afferma che è “la garanzia dei diritti incompressibili a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (sent. n. 375/2016). Al contrario, i LEP sono un vincolo che il legislatore statale, tenuto conto delle risorse disponibili, pone nei confronti del legislatore regionale e della pubblica amministrazione, e di cui deve garantire il finanziamento: la lettura sistematica degli art. 2, 3, comma 2, 5, 116, comma 3, e 117, comma 2, lett. M), impone che quando il Legislatore statale conferisce a una Regione maggiore autonomia con riferimento a una specifica funzione che comporta prestazioni concernenti diritti civili e sociali debba preventivamente determinare uno standard uniforme di godimento del relativo diritto su tutto il territorio nazionale, assicurandone il finanziamento. In conclusione, **i LEP sono il necessario contrappeso alla differenziazione, che salvaguarda condizioni di vita**



omogenee sul territorio nazionale.

Solo muovendosi secondo queste direttrici l'autonomia differenziata diventa costituzionalmente compatibile: occorre pertanto da parte del Governo Meloni un ponderoso ripensamento del percorso sinora intrapreso, ripensamento che peraltro non sembra intenzionato a mettere in atto, considerato che il decreto milleproroghe prolunga di un anno il CLEP (noto anche come Comitato Cassese) e che **la definizione in atto dei LEP risente dell'impostazione originaria che guarda allo statu quo** (si pensi che i LEP culturali sarebbero finanziati in base alla propensione della popolazione residente a leggere libri o ad andare al cinema o al teatro) e non alla rimozione dei divari territoriali, secondo la visione solidale del regionalismo che la Costituzione ci consegna.



MARINA CALAMO SPECCHIA

è professoressa ordinaria di Giustizia costituzionale comparata nell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (dal 2001), dove insegna anche Diritto Costituzionale. Ha diretto gruppi di ricerca in progetti di interesse nazionale sui temi della giustizia costituzionale e della transizione costituzionale nei Balcani Occidentali. I suoi principali interessi scientifici sono nel campo dei sistemi e modelli di giustizia costituzionale, del pluralismo giuridico e istituzionale, delle trasformazioni politiche e costituzionali nelle esperienze europee e nell'area balcanica, delle garanzie costituzionali procedurali e sostanziali, con un focus sul principio di non discriminazione, del sistema multilivello di governo e delle questioni regionali. Ha al suo attivo sei monografie e più di 150 articoli e saggi su riviste giuridiche, nazionali e internazionali, e siti internet istituzionali.